



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORO
AREA AFFARI GENERALI
GR/08/05

Prot. n. 86516

Roma, 17/02/2016

Ai Centri per l'Impiego della Regione Lazio

Ai soggetti accreditati per i servizi al lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti in merito alla definizione e ai requisiti del soggetto ospitante. Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 e smi) - Avviso n. 2 "Tirocini extracurricolari nel Lazio".

Con l'Avviso in oggetto la Regione Lazio ha disciplinato le modalità di attuazione della misura 5 del PAR Lazio. Il predetto Avviso, al paragrafo 14.1 dispone che siano soggetti ospitanti le imprese, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali con sede operativa nel Lazio.

Le previsioni recepite nell'Avviso escludono da tale categoria gli enti pubblici. Tale ultima indicazione ha generato diverse criticità. In merito, dunque, pur considerato che l'attuale panorama dei soggetti con natura giuridica pubblicistica nell'ordinamento nazionale non appare chiaramente definito, si forniscono alcune indicazioni:-

Dal novero dei soggetti ospitanti, ai fini dell'avviso in oggetto indicato, devono considerarsi escluse le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 smi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti nonché tutti i soggetti che sono indicati nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi. Attesa la natura meramente ricognitiva di detto elenco si aggiungono, a questi ultimi, anche tutti quei soggetti rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN.

Inoltre, sono analogamente considerati non ammissibili i tirocini effettuati presso soggetti qualificabili come "pubblici" ossia quelli costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione, attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono, altresì, da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex art. 3, comma 26 d.lgs. n. 163/2006 smi, in quanto, pur eventualmente dotati di personalità giuridica privata ed autonomia organizzativa e di bilancio, sono istituiti per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale e sottoposti a forme di influenza pubblica.



REGIONE
LAZIO

Sono, infine, da considerarsi esclusi dal novero dei potenziali soggetti ospitanti di tirocini a valere sul Programma garanzia Giovani come confermato in merito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. n. 39/000885 del 21/04/2015, le società *in house*, ossia quelle società partecipate in via maggioritaria o totalitaria da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

Cordiali saluti

Il funzionario
Carlo Caprari

La Dirigente
Ornella Guglielmino

Direttore
Marco Noccioli